

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 23 (1953-1954)
Heft: 2

Artikel: Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea concernente la concessione di un sussidio al Cantone dei Grigioni per la correzione della Calancasca nei Comuni di Grono e Roveredo
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-20217>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Messaggio

del Consiglio Federale all'Assemblea concernente la concessione di un sussidio al Cantone dei Grigioni per la correzione della Calancasca nei Comuni di Grono e Roveredo

L'alluvione 1951 che ha cagionato i gravissimi danni nella Calanca e nel Roveredano ha imposto con la ricostruzione dei ripari, le correzioni della Moesa e della Calancasca. Con un Messaggio del 20 VI 1952 alle Camere federali il Consiglio federale prevedeva la concessione di un sussidio per la correzione della Moesa nei due comuni di Roveredo e San Vittore — il Messaggio fu poi approvato dalle Camere (v. Quaderni XXII) e i lavori parzialmente eseguiti —. Ora con un nuovo Messaggio del 9 IX 1953 domandava la concessione di un sussidio per la correzione della Calancasca. — Lo diamo integralmente perché interessante sotto più aspetti.

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con lettera del 4 novembre 1952, il Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni ha presentato al Dipartimento federale dell'interno un progetto concernente la correzione della Calancasca nei comuni di Grono e di Roveredo. Esso domanda l'approvazione del progetto come pure la concessione di un sussidio per i lavori previsti, conformemente alla legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque e al decreto federale del 1. febbraio 1952 che sopprime la riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili. Il preventivo totale è di 2 300 000 franchi.

Abbiamo l'onore di sottoporvi il nostro rapporto e le nostre proposte circa tale progetto.

La Calancasca che percorre la selvaggia valle Calanca è un affluente della riva destra della Moesa. Essa ha le sue sorgenti sul fianco meridionale dello Zapporthorn e si getta nella Moesa a nord di Roveredo. Il suo bacino imbrifero misura 150 kmq.

Allo scopo di proteggere i due villaggi di Grono e di Roveredo, opere di premunizione furono costruite lungo il corso inferiore della Calancasca già da circa 120 anni. Una diga longitudinale di notevole mole, costruita nel 1830 sulla riva destra alla convergenza delle valli Calanca e Mesolcina, protegge ancora oggi il villaggio di Roveredo. Taluni lavori di protezione di scarsa importanza, sussidiati dal Cantone e dalla Confederazione, furono eseguiti nel 1894 sul cono di deiezione della Calancasca. Da allora le piene hanno ripetutamente cagionato danni, ciò che impose l'esecuzione di nuovi lavori di correzione.

Dopo la piena del 1908, fu necessario, per proteggere i villaggi di Grono e di Roveredo nonché il ponte stradale, costruire una diga di notevole importanza. Tale opera formò oggetto di due decreti del Consiglio federale del 1909 e fu eseguita nel 1910.

Le forti piene che si susseguirono a breve intervallo negli anni 1911 e 1913 cagionarono nuovi considerevoli danni alla strada del fondovalle e segnatamente alla linea ferroviaria di Mesocco. Inoltre, i due villaggi furono seriamente minacciati. Negli anni successivi apparve indispensabile completare le correzioni esistenti. Nel 1950, la Confederazione concesse nuovi crediti per continuare la correzione della Calancasca, immediatamente a monte e a valle del ponte stradale e ferroviario, fino allo sbocco nella Moesa. Questi lavori sussidiati dalla Confederazione in ragione del 40 per cento (sussidio ordinario del 33,33 per cento e sussidio straordinario del 6,67 per cento) non sono stati eseguiti, certamente per difficoltà di finanziamento.

Le spese complessive per l'insieme dei progetti precedenti sono state valutate a 1 042 000 franchi, dei quali 503 360 franchi sono stati impiegati per lavori di correzione. Il sussidio federale complessivo concesso finora è di 230 485 franchi.

LE PIENE DELL'AGOSTO 1951

La Calancasca è, per il suo corso impetuoso, uno dei torrenti più pericolosi del Cantone dei Grigioni. Il suo bacino imbrifero, i cui ripidi versanti raggiungono l'altitudine di 3149 metri, è interamente situato in una zona di gneis quasi del tutto sprovvista di terriccio. Ne consegue che il bacino imbrifero ha, anche nelle parti boschive, solamente una debole capacità di assorbimento dell'acqua. Le piogge raggiungono così senz'altro lo strato impermeabile costituito dal fondo roccioso, cagionando spesso catastrofiche nella valle Calanca.

Tra il 7 e il 9 agosto 1951, la Mesolcina e in particolare la Calanca furono colpite dalle piogge catastrofiche che devastarono parimente il Cantone Ticino. Le acque straordinariamente alte della Calancasca, che convogliava molto materiale, cagionarono in tutta la vallata abitata, e segnatamente nel territorio dei comuni di Grono e di Roveredo, gravi danni alle opere di riparo, alle strade, ai ponti, alla ferrovia e ai terreni coltivi.

Secondo le indicazioni fornite dal Cantone dei Grigioni, furono misurati, durante le intemperie, agli impianti di scarico dello sbarramento di Buseno della centrale idroelettrica della Calancasca, volumi superiori a 400 mc./sec., nonostante la capacità del bacino di accumulazione, invero non molto grande, nel quale s'erano ammassati notevoli quantitativi di legname. Questo volume corrisponde a un deflusso specifico di 3 mc. per secondo e per kmq. e rappresenta una cifra assai elevata per un bacino imbrifero di 134 kmq.

Il versante sinistro della Calancasca, in un punto situato a monte di Grono prima dello sbocco del torrente nella Mesolcina, cedette per effetto dell'erosione delle acque. La caduta di banchi di terra e di blocchi, dello spessore fino a 2 metri, cagionò nel letto del torrente, che in quel punto è stretto e roccioso soltanto sulla sponda destra, ostruzioni che, cedendo, liberavano d'un tratto enormi masse di acqua convoglianti materiale d'ogni genere.

La sezione di deflusso, sotto il ponte attraversato dalla ferrovia, fu ostruita da grandi quantitativi di materiale convogliato dal torrente. La Calancasca ruppe in seguito la diga e il muro di protezione a monte del ponte e invase i prati della località detta «Vera», in direzione di Roveredo fino alla Moesa, devastando e ricoprendo di detriti i coltivi.

Sulle due sponde della Calancasca, le dighe esistenti tra lo sbocco del torrente nella Mesolcina e il punto in cui esso si getta nella Moesa, costruite in parte in solida muratura a secco, subirono danni considerevoli. Le acque asportarono, per una lun-

ghezza di 30 metri, la strada cantonale lungo la sponda destra della Calancasca, immediatamente a monte del ponte. L'alveo si abbassò su tutto il tratto che va dallo sbocco della Calancasca nella Mesolcina fino a monte del ponte stradale; si tratta di un'erosione alla quale occorrerà rimediare. Il progetto sussidiato nel 1950, oggi sorpassato dagli eventi, prevedeva già misure di protezione analoghe.

Il Dipartimento militare federale mise senza indugio a disposizione truppe speciali e materiale per parare al pericolo immediato con la costruzione di dighe provvisorie e l'apertura di canali di deflusso. La truppa ristabilì parimente la circolazione stradale costruendo un ponte provvisorio in legno.

Tenuto conto dell'entità dei danni e dello stato dell'alveo della Calancasca dopo le piene catastrofiche dell'8 e del 9 agosto 1951, la correzione sistematica del corso inferiore della Calancasca è divenuta urgente.

IL PROGETTO DI CORREZIONE

Per proteggere i terreni della valle, i villaggi di Grono e di Roveredo nonché la strada e la ferrovia da una parte, e per prevenire d'altra parte nuovi scoscendimenti, l'erosione dell'alveo e il convogliamento eccessivo di materiale, il Cantone dei Grigioni ha preparato, d'intesa con l'Ispettorato federale dei lavori pubblici, un progetto di correzione della Calancasca nel suo corso inferiore e sul suo cono di deiezione. Il progetto comprende:

A. Lavori di costruzione

1. Escavazione di un canale nella roccia, con uno sbarramento di blocchi, su una lunghezza di circa 500 metri	582 000
2. Ricostruzione dei muri di protezione distrutti, costruzione di nuove dighe longitudinali, costruzione di un canale con argini sul corso inferiore	1 165 000
3. Costruzione dei piedritti del nuovo ponte stradale	12 000
4. Costruzione di dighe trasversali, di soglie e di briglie di fondo	293 100

B. Espropriazioni

C. Rilievi topografici, allestimento del progetto, direzione dei lavori e imprevisti	212 000
Totale	2 300 000

Per ciò che riguarda i singoli punti del progetto, rileviamo segnatamente quanto segue da una lettera del Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni, del 4 novembre 1952.

Nella stretta gola a monte di Grono, il torrente dev'essere condotto in un canale tagliato nella roccia del versante della sponda destra, allo scopo di impedire in avvenire l'erosione del versante della sponda sinistra. Si potrà in tal modo evitare nel contempo un ulteriore abbassamento dell'alveo. In più, il pericolo di straripamenti sulla sponda sinistra, in direzione di Grono, sarà eliminato e il convogliamento di materiale della Calancasca notevolmente ridotto.

Per proteggere i terreni situati sul cono di deiezione tra lo sbocco del torrente nella Mesolcina e il punto in cui esso si getta nella Moesa, la Calancasca sarà canalizzata mediante solidi muri di protezione e dighe, e il suo tracciato migliorato. Inoltre, poiché il torrente scorre in questo tratto sulle proprie alluvioni, l'alveo sarà protetto da ulteriori abbassamenti mediante la costruzione di 14 soglie. La costruzione di un nuovo ponte è stata compresa nel progetto, allo scopo di aumentare la larghezza e di migliorare il tracciato difettoso della strada e della ferrovia tra Roveredo e Grono. Soltanto le spese di costruzione dei piedritti, che possono essere considerati parte integrante dell'arginamento della Calancasca, sono state inserite nel progetto.

Il sussidio federale per i lavori di sovrastruttura del ponte sarà concesso nell'ambito del progetto di sistemazione della strada del San Bernardino. I preventivi e i piani che vi sono sottoposti contengono tutti gli altri particolari concernenti l'esecuzione dei lavori previsti.

Secondo l'istanza del Cantone, le spese di costruzione si ripartiscono come segue:

5/14 per il territorio del comune di Grono, e cioè circa	822 000
5/14 per il territorio del comune di Roveredo, e cioè circa	822 000
4/14 per la Ferrovia Retica, e cioè circa	656 000
	<hr/>
	Totale 2 300 000

Come abbiamo osservato, tutti i lavori di protezione previsti nel progetto sono urgenti, poiché i villaggi e preziosi terreni coltivi sono esposti alla distruzione fintanto che le opere previste non saranno state integralmente eseguite. Per tali motivi, l'Ispettorato federale dei lavori pubblici ha concesso con le riserve abituali, il 27 settembre 1951 e il 1. maggio 1952, dopo aver visitato i luoghi il 15 aprile 1951 e il 9 aprile 1952, l'autorizzazione provvisoria di iniziare i lavori. Grazie a questa autorizzazione, il Cantone ha potuto porre mano senza indugio ai lavori di riparazione destinati a proteggere le regioni minacciate.

L'Ispettorato federale dei lavori pubblici approva le grandi linee del progetto, ma si riserva, d'intesa con il Cantone, il diritto di modificarlo entro i limiti del preventivo, per tener conto delle nuove condizioni che dovessero presentarsi durante la esecuzione dei lavori.

Il disegno di decreto federale indica nell'articolo 7 le condizioni poste dall'Ispettorato federale delle foreste, caccia e pesca nel suo rapporto del 24 dicembre 1952.

Nessuna misura è prevista in materia di pesca.

IL SUSSIDIO FEDERALE

Secondo le indicazioni del Cantone dei Grigioni e le informazioni complementari in nostro possesso, la situazione finanziaria dei comuni di Grono e di Roveredo, che si assumono gli oneri dei lavori di correzione, era nelle sue grandi linee la seguente nel 1951:

ESTRATTO DAI CONTI COMUNALI

	<i>Grono</i>		<i>Roveredo</i>	
<i>N.ro degli abitanti nel 1950</i>	528		1846	
<i>Saldo del conto amministrativo</i>	1950	1951	1950	1951
	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
<i>Entrate</i>	56 996	64 184	56 039	130 774
<i>Uscite</i>	53 234	63 461	121 507	128 562
<i>Eccedenza</i>	+ 3 762	+ 723	— 65 468	+ 2 212
<i>Imposte comunali</i>	31 624	31 443	16 029	16 453
<i>Introiti netti dello sfruttamento delle foreste</i>	1 017	2 513	37 247	104 378
<i>Patrimonio comunale</i>				
<i>Attivo, totale</i>	364 118	377 595	913 800	990 856
<i>Passivo, totale</i>	244 823	250 547	544 221	621 277
<i>Eccedenza attiva</i>	119 295	127 048	369 579	369 579
<i>Riserve e fondi</i>	150 941	151 941	189 767	233 978
<i>Patrimonio netto, totale</i>	270 286	278 989	559 346	603 557

Rendimento delle imposte federali per abitante

<i>Sacrificio per la difesa nazionale, II periodo</i>	36.40	29.55
<i>Imposta per la difesa nazionale, V periodo</i>	7.55	4.20 (1)

Il Comune di Grono fu per lungo tempo sotto controllo dello Stato, poiché il Cantone aveva dovuto assumere a suo carico precedenti debiti. Esso riacquistò la sua autonomia alcuni anni or sono, quando fu nuovamente in grado di far fronte da solo ai suoi impegni. L'aliquota dell'imposta comunale corrisponde a quella dell'imposta cantonale; essa è del 3 per mille superiore all'aliquota d'imposta del capoluogo cantonale; essa è del 3 per mille superiore all'aliquota d'imposta del capoluogo cantonale e dunque assai elevata. Il gettito dell'imposta di questo comune rurale di 528 abitanti, privo d'industrie importanti, è notevole.

L'aliquota dell'imposta comunale applicata a Roveredo, del 0,6 per mille (20 per cento dell'imposta cantonale), è modesta. Il gettito dell'imposta raggiunge appena la metà di quello di Grono, sebbene al momento del censimento del 1950 Roveredo contasse 1846 abitanti. Il patrimonio netto del Comune è tuttavia il doppio di quello di Grono.

D'altra parte, qualora si prenda come criterio il gettito del sacrificio per la difesa nazionale, V periodo, la capacità finanziaria degli abitanti dei due Comuni risulta molto modesta in cifre assolute e anche rispetto alla media del Cantone dei Grigioni, che si trova al 21.mo posto della graduatoria di tutti i Cantoni: ancora più modesta essa risulta naturalmente rispetto alla media di tutta la popolazione svizzera.

La Confederazione ha concesso finora i seguenti sussidi per la correzione del corso inferiore della Calancasca:

No.	Comune	Anno della risoluzione	Preventivo Fr.	Sussidi federali concessi %	Spese effettive Fr.	Sussidi federali versati Fr.
145	Grono-Roveredo	1894	10 000	40	4 000	10 044
319	»	1909	100 000	40	50 000	102 846
322	»	1909	125 000	40	50 000	125 000
373	»	1913	100 000	50	50 000	100 000
396	»	1914	100 000	50	50 000	100 000
475	»	1921	100 000	50	21 600	52 340
685	»	1933	54 000	35	4 550	13 135
2594	»	1934	13 000	10	1 000 ¹⁾	4 550
	23 febbraio 1934					1 000
2855	Grono-Roveredo	1950	540 000	33 1/3	180 000	
224-855	»	1951		6 2/3 (2)	36 000 ²⁾	
			1 042 000			503 365
						230 485

¹⁾ Sussidio speciale in virtù del DF del 13 aprile 1933 concernente il soccorso di crisi per i disoccupati. ²⁾ Sussidio suppletivo.

Dal 1894 alla fine del 1948, le spese per la correzione della Calancasca sul cono di deiezione sono state di franchi 503.365. Il contributo della Confederazione è stato di 230.485 franchi, pari a una partecipazione media del 45,8 per cento.

I comuni interessati sono sempre meno in grado di sopportare alla quota straordi-

¹⁾ Calcolato un poco troppo basso a causa dell'aumento temporaneo del numero degli abitanti (312 occupati nella costruzione della centrale idroelettrica della Calancasca).

nariamente elevata di spese, che tenuto conto dei sussidi normali federali e cantonali, dovrebbe essere a carico dei rivieraschi.

Come appare dallo specchietto, i Comuni non hanno approfittato del sussidio concesso dal Consiglio federale nel 1950, a motivo delle loro difficoltà finanziarie. Le piene dell'agosto 1951 hanno modificato la situazione a tal punto che tutti i progetti di correzione sono divenuti caduchi e hanno dovuto essere annullati.

La situazione precaria del Cantone, dei comuni e della Ferrovia Retica rende necessario un aiuto federale per quanto possibile esteso.

Fondandosi sul decreto federale del 1. febbraio 1952, il Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni domanda la concessione dei sussidi federali ordinari e straordinari massimi.

Prima dell'emanazione di disposizioni straordinarie in materia di finanze, la Confederazione concedeva di regola un sussidio del 50 per cento, tenuto conto degli oneri imposti ai comuni dalla correzione di corsi d'acqua come la Calancasca.

Considerati gli oneri che il Cantone e il comune devono sopportare per proteggere i villaggi, le opere pubbliche e i coltivi contro altri possibili danni cagionati dalla Calancasca, e tenuto conto del fatto che si tratta ora di eseguire una correzione sistematica, vi proponiamo di concedere un sussidio non ridotto del 50 per cento per questi lavori, conformemente all'articolo 1 del decreto federale del 1. febbraio 1952.

Le piene del settembre 1927, nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino non avevano colpito, in misura straordinaria, le valli Mesolcina e Calanca; la concessione di un sussidio suppletivo non era per conseguenza stata necessaria. Per contro, i danni cagionati dalle intemperie del 1951 sono tali da giustificare la concessione di un sussidio suppletivo nel senso dell'articolo 2 del decreto federale del 1. febbraio 1952. Per la fissazione dell'aliquota ci fondiamo sulle considerazioni qui di seguito.

Il sussidio cantonale ordinario è del 20 per cento al massimo. Poiché la strada cantonale attraversa la regione in cui devono essere eseguiti i lavori di correzione e considerata l'evidente necessità di proteggerla dalle intemperie, il Cantone può concedere un sussidio suppletivo del 5 per cento. Per ottenere il sussidio straordinario federale, il Cantone è inoltre tenuto, conformemente all'articolo 3 del decreto federale del 1. febbraio 1952 e con riserva del secondo capoverso di detto articolo, a concedere un sussidio suppletivo del 5 per cento. Il sussidio cantonale a favore dei lavori di correzione può in tal modo essere del 30 per cento al massimo dei lavori.

Se il sussidio federale straordinario è fissato al 15 per cento, in modo che la prestazione totale della Confederazione sia del 65 per cento, l'aiuto statale complessivo sarà, compreso il sussidio cantonale del 30 per cento, del 95 per cento. I comuni, i privati e la Ferrovia Retica devono ancora sopportare alle spese in ragione del 5 per cento, ciò che rappresenta una somma di 115.000 franchi per un preventivo di 2,3 milioni. In base alla ripartizione prevista dal Cantone, i comuni di Roveredo e di Grono dovranno perciò pagare 41.070 franchi ciascuno, mentre l'onere a carico della Ferrovia Retica sarà di 32.860 franchi.

Sebbene i lavori di protezione necessari debbano essere eseguiti durante un periodo relativamente breve oscillante tra 5 e 8 anni, si può presumere che i due comuni siano in grado di sopportare l'onere finanziario annuo che ne risulterà; ciò vale segnatamente per Roveredo, sebbene questo comune debba partecipare finanziariamente ai lavori di correzione della Moesa tra Roveredo e San Vittore. I redditi annui che i due comuni riscuotteranno in avvenire dalla centrale idroelettrica della Calancasca contribuiranno a diminuire l'onere finanziario.

Il Cantone dei Grigioni dovrà ancora fornire al Dipartimento federale dell'interno la prova che concede effettivamente l'importo a suo carico; soltanto a questa condizione la concessione di un sussidio federale suppletivo sarà definitiva.

Fondandoci sulle considerazioni che precedono, abbiamo l'onore di sottoporvi il disegno di decreto allegato e di raccomandarne l'approvazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 settembre 1943

In nome del Consiglio Federale svizzero

Il Pres. della Confederazione ETTER

Il Canc. della Confederazione Ch. OSER.

(Disegno)

DECRETO FEDERALE

che concede un sussidio al Cantone dei Grigioni per la correzione della Calancasca nei Comuni di Grono e di Roveredo

L'Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, vista la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque;

visto il decreto federale del 1. febbraio 1952 che sopprime la riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili;

vista l'istanza del Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni, del 4 novembre 1952;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 1953,

decreta:

Art. 1. — È assegnato al Cantone dei Grigioni, per la correzione della Calancasca nei comuni di Grono e di Roveredo, un sussidio ordinario non ridotto di 1.150.000 fr. al massimo, pari al 50 per cento delle spese effettive, il cui preventivo importa 2.300.000 franchi.

È parimenti assegnato al Cantone dei Grigioni, conformemente all'articolo 2 del decreto federale del 1. febbraio 1952, un sussidio suppletivo straordinario di 345.000 franchi al massimo pari al 15 per cento delle spese effettive, il cui preventivo importa 2.300.000 franchi, alla condizione che il Cantone conceda in virtù dell'articolo 3, primo capoverso, di detto decreto, oltre al suo sussidio suppletivo pari almeno al 5 per cento delle spese di correzione. La prova che siffatta condizione è stata adempiuta sarà fornita dal Dipartimento federale dell'interno contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione con la quale il Cantone accetta il presente decreto.

L'assegnazione del sussidio suppletivo si prescrive entro dieci anni a contare dalla data del presente decreto.

Le risoluzioni del Consiglio federale del 26 dicembre 1950 ¹⁾ e del 6 agosto 1951 ¹⁾ concernenti la correzione della Calancasca nei comuni di Grono e di Roveredo sono dichiarate caduche.

Art. 2. — Il sussidio ordinario è versato nei limiti dei crediti messi a disposizione del Consiglio federale, a mano che progrediscono i lavori, in base ai conti presentati dal Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni e verificati dall'Ispettorato federale dei lavori pubblici. La quota annuale ordinaria sarà di 400.000 franchi al massimo.

Il sussidio suppletivo è versato proporzionalmente al sussidio ordinario.

Art. 3. — Nel calcolare il sussidio si terrà conto delle spese di costruzione vere e proprie, comprese le espropriazioni e la vigilanza immediata dei lavori, come pure delle spese per l'allestimento del progetto di esecuzione e del preventivo, e di quelle per la determinazione del comprensorio. Non si terrà conto, invece, delle spese per altre misurazioni per i lavori preliminari, per la cooperazione di autorità, commissioni o funzionari (organi vari designati dai Cantoni conformemente all'articolo 7, secondo capoverso, lettera a, della legge sulla polizia delle acque), né di quelle necessarie per procurarsi il capitale e pagarne gli interessi.

Art. 4. — I programmi annuali delle opere e i documenti relativi saranno sottoposti all'Ispettorato federale dei lavori pubblici prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto l'urgenza dei lavori lo permetta, nello stabilire i programmi dei lavori e la loro esecuzione si terrà conto della situazione del mercato del lavoro.

I lavori eseguiti senz'autorizzazione possono essere esclusi dal sussidiamento.

Art. 5. — L'Ispettorato federale dei lavori pubblici invigila che i lavori siano eseguiti conformemente ai piani. A tale scopo, il Governo cantonale fornisce ai funzionari dell'Ispettorato le informazioni e l'assistenza necessarie.

Delle parti finite dev'essere presentato un rendiconto. Le spese ulteriori per tali lavori saranno considerate come spese di manutenzione.

Art. 6. — Il Cantone provvederà, sotto vigilanza dell'Ispettorato federale dei lavori pubblici, alla manutenzione delle opere sussidiate.

Art. 7. — *Il Cantone dei Grigioni è tenuto a ordinare indagini complete circa le condizioni generali forestali nelle valli Mesolcina e Calanca, in particolare circa la estensione, i proprietari e l'importanza economica dei boschi cedui nella zona delle frondifere, e a presentare all'Ispettorato federale delle foreste, caccia e pesca, entro il termine di tre anni, un rapporto e proposte di bonifica forestale.*

Le spese di questo studio generale possono essere sussidiate fino a un importo di 20.000 franchi e iscritte sotto la lettera C del progetto di correzione: « Rilievi topografici, allestimento del progetto, direzione dei lavori e imprevisti ». L'Ispettorato federale delle foreste, caccia e pesca trasmette all'Ispettorato federale dei lavori pubblici i progetti e i rendiconti sottopostigli dal Dipartimento dei lavori pubblici e delle foreste del Cantone dei Grigioni per il pagamento del sussidio entro i limiti del progetto di correzione.

Art. 8. — Al Cantone dei Grigioni è assegnato il termine di un anno per dichiarare se accetta il presente decreto. Il decreto diventa caduco se la accettazione non è comunicata entro questo termine.

Art. 9. — Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

N. d. R. Nella sessione del dicembre (1953) tanto il Consiglio degli Stati quanto il Consiglio Nazionale hanno approvato, unanimi e senza discussione, le proposte del Consiglio Federale.